



Premio Letterario Viareggio-Rèpaci STATUTO

Deposito di statuto contenente i regolamenti del 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci', del 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci / Autore dell'Anno' e del 'Premio Giornalistico Viareggio-Rèpaci'

Premesso che il 'Premio Letterario Viareggio', in seguito ed attualmente denominato 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci', fu creato nel 1929 su iniziativa personale degli scrittori Leonida Rèpaci, Alberto Colantuoni e Carlo Salsa, come una manifestazione d'arte letteraria; che i fondi per la dotazione del Premio e per le spese di organizzazione dovevano venir ricavati dagli introiti della manifestazione e da contributi di terzi;

- che con il ripetersi puntuale e costante della manifestazione negli anni successivi sino all'avvento della seconda guerra mondiale il Premio, in virtù di una disciplina normativa uniforme e costante, è venuto assumendo una fisionomia determinante nel mondo letterario italiano, in uno col diffondersi della sua importanza e con l'aumento del suo prestigio anche all'estero fino ad essere ritenuto il più quotato premio nazionale;

- che con rogito Notaio Casella 16 agosto 1947, registrato in Viareggio il 20 agosto 1947 al n. 203 Vol. 87, Leonida Rèpaci, Carlo Salsa e Alberto Colantuoni dato atto che nell'anno precedente il Premio era stato ricostituito dopo l'interruzione dovuta alle vicende belliche ad opera dei medesimi fondatori, i quali intendevano ad ogni effetto conferire alla loro iniziativa una veste legale al fine di assicurarle con la continuità quella originalità di movimento di organizzazione e di sviluppo conforme alla tradizione, si stipulava che i più volte nominati Rèpaci, Salsa e Colantuoni si costituivano in Comitato Permanente del 'Premio Viareggio', con lo scopo di organizzare ogni anno, come per il passato, una manifestazione per l'assegnazione del Premio;

- che addì 17 gennaio 1962, in Milano, alla presenza e con la partecipazione di Leonida Rèpaci, Carlo Salsa, Libero Bigiaretti in rappresentanza del sindacato scrittori, Arrigo Olivetti, Riccardo Musatti, Eucardio Momigliano, Leone Sbrana segretario, preso atto del decesso di Alberto Colantuoni, veniva deciso di conferire al Comitato Permanente una più stabile e completa organizzazione;

- che medio tempore, e cioè nell'anno 1963, decedeva Carlo Salsa, restando solo Leonida Rèpaci a proseguire l'opera di tutela e di potenziamento del 'Premio Viareggio';

- che nell'anno 1964, essendosi sciolti i due organi formativi del 'Viareggio', Giuria e Comitato Permanente, Leonida Rèpaci ha provveduto alla ricostituzione e ristrutturazione della intera organizzazione con un nuovo Regolamento, addivenendo alla nomina di una nuova Giuria;

- che in tutte le vicende esposte nella narrativa che precede l'unico elemento stabile e continuativo è stato costituito dalla persona di Leonida Rèpaci che permanentemente ha rivestito la qualità di Presidente della Giuria, come pure dei disciolti Comitati Permanenti;

- che Leonida Rèpaci è stato l'unico legittimo organo di rappresentanza, di disposizione e di gestione del Premio, sia nei rapporti coi terzi, sia nei rapporti interni, essendo a lui devoluta la facoltà di nominare e di revocare i componenti della Giuria;

- che con il rogito Notaio Staderini, Roma 3 agosto 1966 rep.508560, veniva confermato, a ogni effetto di legge, quale giuridica conseguenza della narrativa che precede, Leonida Rèpaci quale unico ed esclusivo titolare del 'Premio Letterario Viareggio' essendo egli l'unico superstite dei fondatori, ed essendo egli stato l'unico elemento costante e propulsivo soprattutto sotto il profilo della iniziativa sempre ricorrente delle varie ricostituzioni del 'Premio Letterario Viareggio', nonché della gestione;

- che conseguentemente furono di esclusiva competenza di Leonida Rèpaci la tutela della piena titolarità e pertanto ogni iniziativa connessa con la manifestazione o con l'uso del titolo 'Premio Letterario Viareggio', oltreché ogni possibile utilizzazione del titolo stesso; e che essendo il Regolamento del 'Premio Letterario Viareggio' opera sua a lui spettava ogni potere e ogni facoltà di modificarlo;

- che in virtù di detta riconosciuta competenza, Leonida Rèpaci stipulava con il Comune di Viareggio innanzi al Notaio Tolomei, Viareggio 5 aprile 1975 rep. 425 rac.11 la Convenzione in base alla quale il Comune di Viareggio assumeva l'obbligo di finanziare il Premio per gli anni a venire e nel contempo di rispettarne autonomia, indipendenza e osservanza di tutte le clausole essenziali in essa Convenzione specificate sia riguardo al ruolo dell'Amministrazione comunale, sia in ordine alla gestione culturale e amministrativa del Premio;
- che le prerogative ed i poteri di gestione della struttura a carattere associativo denominata 'Premio letterario Viareggio-Rèpaci' spettanti ai tre Fondatori e a Leonida Rèpaci sono stati legittimamente e ininterrottamente esercitati dal 1985 in poi dai presidenti a lui succeduti nella piena titolarità e nella rappresentanza del Premio, Natalino Sapegno, Rosario Villari, Cesare Garboli, Enzo Siciliano fino all'attuale Presidente Rosanna Bettarini con assoluta costanza di finalità statutarie, di organizzazione e di osservanza del Regolamento;
- che la detta convenzione Notaio Tolomei, Viareggio 5 aprile 1975 rep. 425, stipulata tra Leonida Rèpaci e il Comune di Viareggio è stata risolta per fatti concludenti dal medesimo Comune tramite la mancata attuazione di provvedimenti amministrativi indispensabili alla regolare conduzione del Premio e anche mediante la determinazione dir. n.124 del 31.1.2011 con la quale un professionista privato è stato incaricato della redazione di un progetto in radicale riforma del Regolamento del Premio all'insaputa dei suoi organi legittimi; risoluzione di fatto ancora ribadita con la successiva determinazione n.651 del 9.5.2011 con la quale l'Amministrazione comunale ha fatto proprio il detto progetto ancorché risultante lesivo delle caratteristiche di indipendenza e autonomia del Premio, dal momento che demandava all'autorità comunale la nomina degli organi del Premio e la cessione del Premio ad organizzazioni commerciali terze;
- che a tutti gli effetti di legge la presidenza del Premio ha inviato al Sindaco del Comune di Viareggio formale dichiarazione di risoluzione di tale convenzione mediante lettera raccomandata n.05307153184-9 del 7. 04. 2011, rimasta senza risposta alcuna;
- che a seguito della risoluzione sopra richiamata si rende necessario integrare il Regolamento allegato al rogito Notaio Staderini 1966 sub.A con le variazioni e con le aggiunte volute da Leonida Rèpaci contenute nella Convenzione Notaio Tolomei 1975 con esclusione di tutte le parti riferite alle incombenze del Comune di Viareggio e comunque ad esso inerenti;
- che per esigenza di maggiore trasparenza in ordine alla struttura e al funzionamento del Premio si ritiene indispensabile riordinare organicamente il coacervo dei dispositivi sopra richiamati salvandone tutte le particolari norme essenziali al fine di dare continuità alla tradizione consolidata in otto decenni.

Tutto ciò premesso e confermato, l'attuale Presidente del 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci' Prof. Rosanna Bettarini intende col presente atto, a ogni effetto di legge, che, quale giuridica conseguenza della narrativa che precede, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, risulti quanto segue:

art.1 Il 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci', che ha per compito la diffusione della cultura, delle scienze e delle arti negli aspetti letterari specifici di queste materie, è un'istituzione che in tutto l'arco della sua esistenza dal 1929 ad oggi ha assolto un ruolo di grande rilievo nella vita culturale del Paese per la tutela della libertà di espressione, per il progresso sociale, per l'evoluzione del pensiero e rappresenta per tradizione e finalità un preciso punto di riferimento nella cultura italiana in favore della costante riaffermazione dei valori di libertà e di democrazia.

art.2 Organi associativi del 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci' sono il Presidente, le due sezioni della Segreteria Permanente e i ventuno membri della Giuria, tutti riuniti in associazione, prevista e disciplinata dagli artt. 36 e seg. del Codice Civile, con finalità di tipo culturale, senza scopo di lucro, costituente un organismo unitario, formato da più soggetti, considerato dall'ordinamento soggetto di diritto dotato di piena capacità giuridica. Titolarietà e rappresentanza del 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci' spettano al Presidente.

art.3 Il patrimonio del 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci' è costituito come segue: **1)** Il Premio stesso come opera dell'ingegno di Leonida Rèpaci, come organismo strutturato e come istituzione culturale di riconosciuto prestigio internazionale. **2)** L'epistolario di narratori e poeti che hanno fatto la storia della

letteratura contemporanea e l'archivio di documenti letterari e iconografici raccolti in otto decenni, attualmente in deposito temporaneo presso l'ex-segretaria letteraria Gabriella Sobrino. **3)** I documenti letterari, iconografici e amministrativi, i trofei e le medaglie attualmente in deposito temporaneo presso gli uffici del Comune di Viareggio. **4)** La 'Pinacoteca del Premio Viareggio' costituita da n.176 opere di Ugo Attardi (n.1), Enrico Baj (n.44), Giuseppe Barone (n.11), Antonio Bueno (n.1), Corrado Cagli (n.1), Antonio Calderara (n.1), Robert Carroll (n.1), Sandro Cherchi (n.1), Cipolla (n.1), Primo Conti (n.17), Pericle Fazzini (n.1), Emilio Greco (n.16), Piero Guccione (n.3), Renato Guttuso (n.2), Fausto Maria Liberatore (n.1), Sandro Luporini (n.1), Mino Maccari (n.1), Mario Marcucci (n.1), Francesco Messina (n.1), Augusto Murer (n.3), Tony Munzlinger (n.3), Mario Nanni (n.1), Piero Nardi (n.2), Giorgio Orefice (n.1), Arturo Puliti (n.1), Noemi Ramer (n.1), Leonida Rèpaci (n.1), Luigi Salvi (n.5), Miyako Sakamoto (n.1), Giuseppe Serafini (n.1), Alberto Sughì (n.2), Marco Taglioli (n.1), Primo Tamagnini (n.1), Sergio Vacchi (n.1), Venturino Venturi (n.1), Renzo Vespignani (n.26), Lorenzo Viani (n.1), Alberto Ziveri (n.1). Inoltre la 'Pinacoteca del Premio Viareggio' comprende la donazione di Antonino Parisi, nipote di Leonida Rèpaci, che nel 1986 conferisce quattro ritratti di Leonida e di sua moglie Albertina realizzati da Primo Conti, Ugo Attardi, Mario Marcucci, Lorenzo Viani e un affresco su tela di Eugenio Pardini. Il complesso delle n.181 opere d'arte è attualmente custodito in deposito temporaneo presso la GAMC Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio. **5)** Le denominazioni 'Premio Letterario Viareggio', 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci', 'Premio Internazionale Viareggio-Versilia', 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci / Autore dell'Anno', 'Premio Giornalistico Viareggio-Rèpaci', 'Premio Letterario Viareggio-Tobino', 'Premio Giornalistico viareggioterzapagina-Cesare Garboli' e 'Premio Viareggio-Scuola', compresi i marchi grafici, i regolamenti e l'Albo d'Oro di ciascuna testata. **6)** Il sito-web www.premioletterarioviareggiorepaci.it.

art.4 Il 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci' finanzia l'attività connessa agli scopi sociali con il contributo dei suoi componenti, il ricavato delle manifestazioni annuali, le donazioni e gli atti di liberalità di mecenati, le contribuzioni di enti pubblici e privati, tenendo regolare e ostensibile contabilità.

art.5 Per lo svolgimento dell'attività istituzionale il 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci' si avvale di un proprio ufficio stampa, di un sito-web registrato, dell'abbonamento all'Eco della Stampa e altre utilità.

art.6 L'attività dei premi riuniti sotto la testata 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci', e cioè il 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci / Autore dell'Anno', il 'Premio Giornalistico Viareggio-Rèpaci', il 'Premio Internazionale Viareggio-Versilia' e lo stesso 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci', è vincolata nel funzionamento e nell'assegnazione dei premi all'osservanza dei regolamenti qui di seguito trascritti come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Regolamento 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci' e 'Premio Internazionale Viareggio-Versilia'

art.1 Il 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci' ha per scopo l'assegnazione di un premio annuale, nel corso di una manifestazione che si svolge durante la stagione estiva di Viareggio, agli autori delle opere di narrativa, di poesia e di saggistica che la Giuria ritiene più valide. Tale scopo è completato dall'assegnazione annuale del 'Premio Letterario Viareggio-Rèpaci / Autore dell'Anno' e del 'Premio Giornalistico Viareggio-Rèpaci', dotati di specifici regolamenti, da svolgersi in diverse località del territorio nazionale ed europeo.

art.2 Possono essere prese in esame e premiate le opere in lingua italiana di autori di nazionalità italiana viventi, pubblicate per la prima volta in Italia, nel periodo compreso tra il 1° giugno dell'anno precedente e il 31 maggio dell'anno in corso. Per essere preso in esame il libro deve essere stato distribuito alle librerie per la vendita al pubblico. Sono altresì prese in esame e premiate, ove ritenuto opportuno, 'opere prime' di narrativa, di poesia, di saggistica pubblicate da autori che non abbiano mai riunito i loro scritti in volume e che si presentano per la prima volta al giudizio di una commissione letteraria.

Contemporaneamente ai premi di cui sopra è assegnato il 'Premio Internazionale Viareggio-Versilia' da attribuirsi ad una personalità di fama mondiale che abbia speso la vita per la cultura, l'intesa tra i popoli, il progresso sociale, la pace.

art.3 Non possono essere prese in esame opere di membri della giuria del Viareggio prima che siano passati cinque anni dalla loro appartenenza alla giuria del Premio.

art.4 Un premio del ‘Viareggio’ non può essere riproposto prima che siano passati cinque anni dalla sua ultima premiazione.

art.5 Il premio consiste nella comunicazione pubblica della scelta fatta dalla giuria e nella proclamazione dell’opera giudicata più valida, rispettivamente tra quelle di narrativa, di poesia e di saggistica. Il premio può essere accompagnato dalla assegnazione di una somma in denaro, il cui ammontare viene reso pubblico in anticipo, e che è consegnato ai vincitori normalmente durante la cerimonia della proclamazione. Il premio non può essere diviso non essendo ammesso il giudizio di premiazione ex aequo.

art.6 Il ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci’ non è un concorso letterario. Esso realizza lo scopo mediante l’esame delle opere che sono segnalate all’interno della giuria per iniziativa esclusiva dei Commissari.

art.7 Ogni opera, per entrare in una rosa di selezione, deve essere segnalata da almeno cinque Commissari. La giuria procede alla formazione della rosa di cui sopra e quindi alla scelta finale delle opere da premiare. Dalla rosa selettiva se ne forma una finalista con tre opere per ciascuna sezione di narrativa, poesia e saggistica. Per entrare in finale ogni libro deve ricevere otto voti. La giuria non compila graduatorie di merito e non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere non entrate nella rosa selettiva.

art.8 Nel caso che, da parte di autori o di editori, siano inviate per l’esame opere alla Segreteria, questa ne dà comunicazione alla Giuria, senza peraltro assumere obblighi verso i mittenti e i terzi.

art.9 La Giuria è composta di ventuno Commissari oltre al Presidente. Al Presidente spetta la nomina della Giuria la quale dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente provvede alle nomine entro il 31 gennaio di ogni biennio. La Giuria delibera unitariamente la premiazione delle opere di cui all’art.2 e per l’attribuzione del ‘Premio Internazionale Viareggio-Versilia’. I Commissari hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni conclusive nonché alla proclamazione. I Commissari che non possono presenziare alle riunioni per la formazione della rosa selettiva hanno l’obbligo di trasmettere per iscritto alla Segreteria tempestivamente le loro designazioni. Ove compatibile con la situazione finanziaria del Premio, i Commissari ricevono il rimborso delle spese di viaggio e un gettone di presenza congruo alla prestazione professionale.

art.10 La giuria è validamente costituita per la riunione conclusiva di assegnazione dei premi con la presenza di almeno la metà dei Commissari più uno, e delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le altre riunioni la giuria è validamente costituita con la presenza di almeno sei Commissari. Non sono ammesse deleghe, né sono consentiti i voti per iscritto. I Commissari assenti, pur essendo esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per la formazione della maggioranza, possono trasmettere per iscritto ogni utile indicazione a titolo informativo e orientativo. Tutte le questioni derivanti dai compiti di valutazione della giuria sono sottoposte a decisione collegiale, e debbono restare segrete. È in facoltà della Giuria non assegnare in tutto o in parte i premi.

Alle riunioni partecipano, senza voto, i titolari delle due sezioni della Segreteria permanente nominati dal Presidente, i quali redigono i verbali. La Segreteria permanente del “Viareggio” è composta di due sezioni, l’una organizzativa e l’altra letteraria. La Segreteria permanente ha sede presso il domicilio del Presidente.

art.11 La Giuria redige la relazione conclusiva dei lavori indicando i criteri e i motivi che hanno determinato le decisioni, avverso le quali non sono ammessi reclami. La relazione è unica ed è resa pubblica durante la cerimonia della proclamazione.

art.12 L’accettazione della nomina da parte dei Commissari comporta accettazione del presente Regolamento. Nell’ipotesi in cui uno o più Commissari rassegnino per iscritto le dimissioni o comunque cessino dalla carica prima del 15 maggio di ogni anno, si provvede alla loro sostituzione a cura del Presidente. Se ciò si verifica dopo tale data, la giuria funziona in formazione ridotta per l’anno in corso, a meno che il Presidente non provveda alla sostituzione immediata.

art.13 Mancato per qualsiasi motivo il Presidente, la Giuria dovrà provvedere ad eleggere tra i suoi membri, o anche all’esterno della Giuria stessa, il nuovo Presidente della Giuria richiedendosi per la validità di tale elezione la maggioranza dei 2/3 (due terzi) i componenti la Giuria stessa: a tale scopo, entro un mese dall’evento, il Decano dei Commissari procederà alla convocazione della Giuria.

art.1 Il ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci’, avvalendosi della sua struttura letteraria e amministrativa, istituisce e organizza con cadenza annuale il ‘Premio Giornalistico Viareggio-Rèpaci’. La manifestazione di premiazione è tenuta in una località del territorio nazionale che può variare di anno in anno in relazione alle esigenze di opportunità e di organizzazione.

art.2 Il ‘Premio Giornalistico Viareggio-Rèpaci’ è conferito ad un giornalista di nazionalità di uno dei paesi UE, autore di una serie di articoli o anche d’un solo articolo per la carta stampata o per il web scritto in una delle lingue europee, e che abbia contribuito con elementi di novità ad illustrare e divulgare aspetti poco conosciuti della cultura italiana.

art.3 Il Presidente raccoglie le segnalazioni dei componenti della Giuria del ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci’ e le propone al voto della speciale Giuria formata da cinque giurati del ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci’. L’assegnazione richiede la maggioranza qualificata dei voti.

art.4 Le segnalazioni degli articoli giornalistici candidati al Premio, la raccolta delle proposte avanzate dalla Giuria del ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci’, le proposte del Presidente alla Giuria come sopra costituita e il voto finale della stessa avvengono per via telematica. Il giudizio finale deve essere espresso almeno 10 giorni prima della data fissata per la manifestazione di premiazione.

art.5 Il giornalista annualmente premiato è tenuto a intervenire alla cerimonia di premiazione e ad illustrare le tematiche e le caratteristiche salienti della sua attività.

art.6 Il ‘Premio Giornalistico Viareggio-Rèpaci’ è forma nuova del Premio Giornalistico ‘viareggioterzapagina-Cesare Garboli’ di cui costituisce continuazione per struttura e finalità e ne assume l’Albo d’Oro.

Regolamento ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci / Autore dell’Anno’

art.1 Il ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci’, avvalendosi della sua struttura letteraria e amministrativa, istituisce e organizza il ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci /Autore dell’Anno’.

art.2 Il Premio ‘Autore dell’Anno’ del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci è conferito ad un autore vivente di lingua italiana, ma senza limiti di nazionalità, in riconoscimento della sua attività letteraria complessiva, prendendo spunto da un’opera di narrativa o di poesia o di saggistica che riassume e rappresenti l’intera carriera dell’autore.

art.3 Secondo le finalità di cui all’art.2, il Presidente del ‘Premio letterario Viareggio-Rèpaci’, sentita la Giuria, conferisce il ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci /Autore dell’Anno’ durante una manifestazione tenuta ogni anno in una località del territorio europeo che può variare di volta in volta in relazione alle esigenze di opportunità e di organizzazione.

art.4 L’autore annualmente premiato è tenuto a intervenire alla cerimonia di premiazione e ad illustrare i temi che più hanno informato la sua attività letteraria, traendo spunto dall’opera scelta come rappresentativa della vitalità della sua produzione complessiva.

art.5 Il ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci /Autore dell’Anno’ è forma nuova del ‘Premio Letterario Viareggio-Tobino’ succeduto senza soluzione di continuità al premio ‘Un libro per l’inverno’. Di queste testate conserva impostazioni e finalità e ne assume l’Albo d’Oro sotto la nuova intestazione.

Lo Statuto composto da cinque pagine per un totale di duecentotrentasette righe viene confermato e sottoscritto dal Presidente del ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci’ Prof. Rosanna Bettarini, residente in Firenze al n.57 di via della Pergola, cod. fisc. BTTRNN38L70D612E, come segue



Firenze, 3 agosto 2011